



COMUNE DI CANDIDONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI DEBITI/CREDITI

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 20.05.2025

INDICE

1. OGGETTO
2. COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
3. COMPENSAZIONE D'UFFICIO
4. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 52 comma 1 del D. Lgs 446/1997 che attribuisce anche ai comuni la potestà di regolamentare *«le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»* ed è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra tributo/tariffa e contribuente/utente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

2. Il presente atto è finalizzato a regolare le previsioni di cui all'articolo 1 comma 167 della Legge 296/2006 che testualmente recita: «Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali» nonché dell'articolo 8 comma 1 della Legge 212/2000, dove si legge che «L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione»

3. Possono essere oggetto di compensazione IMU, TARI, CANONE UNICO, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CANONI.

ART. 2 COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

1. Ai sensi dell'articolo 1241 e seguenti del codice civile, nell'ambito delle entrate comunali tributarie è ammessa, anche da parte del contribuente, la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, entrambi certi, liquidi, esigibili ed incontrovertibili, di importo superiore a cinquanta euro, al netto dell'importo per sanzioni, interessi e spese accessorie.

2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo dall'agenzia della riscossione; nonchè nel caso in cui il debito ovvero il credito sia oggetto di contenzione giudiziario non definito.

4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla relativa quota dovuta gli eventuali crediti derivanti da versamenti riferiti al medesimo o ad altro tributo comunale relativo all'anno in corso o a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito stesso.

5. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, pena la conseguente decadenza, deve presentare, nei modi stabiliti dal Comune, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per l'ordinario pagamento del tributo oggetto di compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

a) proprie generalità e codice fiscale ovvero partita iva;

b) natura ed importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;

c) esposizione della natura, dell'importo, del tributo dal quale deriva il credito che si intende compensare, indicandone anche per tributo il relativo anno d'imposta;

d) attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote di credito, di cui alla precedente lettera c) generato da un precedente versamento disposto, al tempo, in eccedenza e portato in compensazione e, ove richiesto il rimborso, dichiararne la relativa rinuncia.

6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

7. Le richieste pervenute saranno verificate dall'Ufficio Tributi.

8. La contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5, mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo i provvedimenti dirigenziali che autorizzano il pagamento e la riscossione dei titoli.

9. Il funzionario preposto all'accertamento/riscossione del tributo, nei termini consentiti dalla legge, procederanno al controllo della compensazione effettuata ai sensi del presente articolo, contestando, se del caso, gli eventuali errori e/o omissioni commessi ed emettendo i conseguenti atti.

ART.3 COMPENSAZIONE D'UFFICIO

1. L'emissione dei mandati di pagamento nei confronti di qualunque creditore, ferma ogni altra obbligazione per legge, è subordinata alla verifica della rispettiva regolarità tributaria nei limiti di cui all'articolo 2 comma 1.
2. Al soggetto con irregolarità tributaria:
 - a) verrà emesso mandato di pagamento limitatamente alla parte di credito eccedente il debito;
 - b) dovrà essere comunicata la richiesta di pagamento del debito totale ovvero residuale di cui alla precedente lettera a) ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il credito, in parte o tutto, verrà compensato sino alla disponibilità del debito accertato.
3. La compensazione verrà effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, la contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi dieci giorni dal termine infruttuosamente trascorso di cui al precedente comma 2 lettera b), mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo i provvedimenti dirigenziali che autorizzano il pagamento e la riscossione dei titoli, con conseguente notifica al soggetto interessato. Nel caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'ente.
5. Il soggetto di cui al presente articolo, salvo che il debito oggetto di compensazione non sia incontrovertibile, può opporre motivata opposizione entro il termine di cui al precedente comma 2 lettera b).

6. Per gli effetti di cui al comma 5, ufficio o gli uffici deputati all'accertamento ed alla riscossione del/dei tributo/i entro i successivi 30 giorni rigetterà/ranno o accoglierà/ranno l'opposizione, rimanendo sospesa sino ad allora la procedura di emissione del mandato.
7. In caso di accoglimento dell'opposizione, gli uffici di cui al comma che precede, informeranno tempestivamente l'ufficio deputato all'emissione del mandato di cui al comma 1 nei termini indicati. Mentre, in caso di rigetto, le funzioni comunali di cui al comma 6 attiveranno senza indugio la fase di riscossione coattiva e l'ufficio emetterà il mandato, rimanendo salva ed impregiudicato ogni successivo recupero.

ART.4 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento composto da 4 articoli, entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo ha approvato.